Indice

Art. 1 Definizioni
Art. 2 Riferimenti normativi ed oggetto
Art. 3 Finalità
Art. 4 Individuazione degli impianti
Art. 5 Classificazione delle attività sportive
Art. 6 Forme di gestione
Art. 7 Concessione in gestione degli Impianti sportivi polifunzionali
Art. 8 Concessione in gestione degli Impianti sportivi scolastici
Art. 9 Concessione in gestione degli Impianti sportivi di base
Art. 10 Responsabile del procedimento
Art. 11 Criteri di assegnazione
Art. 12 Norme generali sulla vigilanza
Art. 13 Accesso agli impianti
Art. 14 Sospensione delle concessioni
Art. 15 Funzionamento degli impianti
Art. 16 Orari e tariffe
Art. 17 Regole per l'uso degli impianti
Art. 18 Responsabilità dei gestori
Art. 19 Revoca assegnazione impianti
Art. 20 Revoca accesso agli impianti
Art. 21 Utilizzo degli impianti sportivi da parte di terzi per attività sportive ed extra sportive
Art. 22 Ricorsi
Art. 23 Contributi per la promozione dello sport
Art. 24 Entrata in vigore

(testo definitivo licenziato dalla Commissione Consiliare per la Revisione dello Statuto e dei Regolamenti nella seduta del 25.10.2006)

Art. 1
Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intende:

- per impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive;
- per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo, didattico o rieducativo;
- per forme di utilizzo e di gestione, le modalità con le quali l'Amministrazione concede l'utilizzo di un impianto sportivo o ne concede la gestione a terzi;
- per concessione, il provvedimento con il quale l'Amministrazione concede ad un soggetto l'uso continuativo di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste ed autorizzate;
- per convenzione, l'atto che regola i modi, forme e rapporti tra l'Amministrazione ed il gestore;
- per tariffe, le somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare all'amministrazione o al gestore dell'impianto.

Art. 2
Riferimenti normativi e oggetto

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e degli impianti sportivi acquisiti in uso da terzi o da Istituti Scolastici, secondo quanto disposto dall'articolo 90 comma 25 della L. 27/12/2002 n. 289 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato) e dalla Legge Regione Toscana n. 6 del 03/01/2005.

Art. 3
Finalità

L'Amministrazione Comunale intende promuovere l'associazionismo sportivo dilettantistico e gli enti ad esso preposti (società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali) affidando, in via preferenziale, a tali soggetti la gestione degli impianti sportivi comunali nel rispetto dei principi di imparzialità, territorialità, progettualità ed economicità.

Le Associazioni o enti preposti alla gestione devono programmare la loro attività nel rispetto e valorizzazione del libero accesso agli impianti, delle pari opportunità, favorendo la pratica di attività sportive, motorie e didattiche, anche in collaborazione con gli Istituti scolastici, a favore dei disabili e degli anziani, dei preadolescenti e degli adolescenti, ricreative e sociali di interesse pubblico.

Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli acquisiti in uso da terzi o da Istituti scolastici e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, nell'ambito di un'organizzazione delle risorse rinvenibili nel territorio in ambito cittadino volta a valorizzare il sistema di rete delle strutture destinate allo sport.

(testo definitivo licenziato dalla Commissione Consiliare per la Revisione dello Statuto e dei Regolamenti nella seduta del 25.10.2006)

L'uso pubblico degli impianti sportivi ricompresi in tale sistema è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.

L'Amministrazione comunale per la migliore e più efficace azione delle funzioni esercitate in materia di promozione sportiva, derivanti dal disposto di cui all'art. 60, lett. a) del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 riconosce, secondo il principio di "sussidiarietà" di cui all'art. 3, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che tali funzioni possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
Le società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali collaborano con l'Amministrazione comunale nella promozione delle pratica sportiva e nella valorizzazione degli impianti sportivi stessi.

La struttura alla quale compete la gestione degli interventi di cui al presente regolamento corrisponde all' ufficio istruzione-cultura-sport.

Art. 4
Individuazione degli impianti

Alla data di adozione del presente Regolamento gli impianti sportivi vengono classificati
come segue:

A) Impianti sportivi polifunzionali:

- Palazzetto dello Sport

B) Impianti sportivi scolastici
- palestra edificio scolastico

C) Impianti sportivi di base
- impianti sportici di Pian di Giunta, comprendenti campi di calcio, tennis e calcetto.

Agli impianti di cui alla lettera C si applica il presente regolamento solo ed esclusivamente in relazione alle regole generali di promozione e valorizzazione della pratica sportiva.

(testo definitivo licenziato dalla Commissione Consiliare per la Revisione dello Statuto e dei Regolamenti nella seduta del 25.10.2006)

Art. 5
Classificazione delle attività sportive

Gli impianti sportivi comunali, di cui al precedente articolo, sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, didattiche, ricreative e sociali di interesse pubblico.

Il Comune, anche attraverso la collaborazione e progettualità dei soggetti gestori,
persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione degli organismi e delle scuole che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse.

In relazione alle finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono considerate:

• attività sportive, ricreative e sociali di preminente interesse pubblico: l'attività sportiva dilettantistica, formativa, ricreativa, sociale, motoria e didattica a favore dei disabili e degli anziani, dei preadolescenti ed adolescenti, nonché quella rivolta a tutta la cittadinanza. Viene incluso altresì in questa definizione l'attività sportiva per le Scuole;
• attività sportive di interesse pubblico l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e
manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I..

Art. 6
Forme di gestione

Le strutture di cui al precedente art. 4 possono essere gestite nei modi seguenti:

a) direttamente dal Comune anche attraverso azienda speciale ai sensi dell'art. 114 del Testo unico degli Enti locali oppure società, associazioni e/o fondazioni partecipate dallo stesso Comune;

b) mediante affidamento in gestione, in via preferenziale, a società sportive ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali aventi sede nel Comune, individuata previo esperimento di apposite procedure di selezione come
previsto dal presente regolamento;

c) mediante affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli di cui al precedente punto b), aventi comunque sede nel comune, solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione di cui all'art. 7 e comunque nel rispetto dei principi relativi alle medesime;

Ad ogni schema di convenzione per la gestione degli impianti sportivi sarà allegato un disciplinare di oneri per la migliore manutenzione dell' impianto di cui trattasi.

Per la gestione degli Impianti sportivi polifunzionali di cui all'art. 4 lett. A è data facoltà alle associazioni o società sportive di presentarsi in forma associata o in partnership con altri soggetti imprenditoriali. Rimane ferma la titolarità della gestione in capo alle associazioni o società sportive affidatarie.

(testo definitivo licenziato dalla Commissione Consiliare per la Revisione dello Statuto e dei Regolamenti nella seduta del 25.10.2006)

Art. 7
Affidamento in gestione degli Impianti sportivi polifunzionali (lett. A)

1. L'affidamento della gestione degli impianti sportivi polifunzionali, ferme restando le altre modalità indicate all'art. 6, è riservata, sulla base della procedura selettiva di evidenza pubblica di cui al successivo comma 3, alle Federazioni sportive, Enti di promozione sportiva, società sportive dilettantistiche, enti non commerciali e associazioni senza fini di lucro, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.
Per la gestione degli Impianti sportivi di rilievo comunale di cui all'art. 4 punto A è data comunque facoltà ai soggetti di cui ai precedenti commi di presentarsi in forma associata e/o in partenership con altri soggetti imprenditoriali.
2. L'affidamento in gestione a soggetti diversi a quelli di cui al precedente comma, aventi comunque sede nel comune, potrà avvenire direttamente a trattativa privata, solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione come di seguito illustrate per i soggetti di cui al comma precedente e, comunque, nel rispetto dei principi espressi all'art. 3, co. 1 della L.R. 3/1/2005, n° 6 e del successivo art. 11.
3. La scelta dell'affidatario, fra i soggetti di cui al precedente comma 1, si effettua per il tramite di una procedura di evidenza pubblica così regolata:
La Giunta Comunale esprime, con propria deliberazione, la volontà di procedere all'affidamento in gestione degli impianti sportivi polifunzionali, gli elementi essenziali che dovranno regolare e disciplinare il rapporto concessorio ed inoltre i criteri di valutazione delle proposte gestionali, con l'attribuzione dei pesi relativi agli elementi espressamente previsti nel Bando di selezione.
La deliberazione e l'Avviso Pubblico sono pubblicati secondo le disposizioni di legge in materia.
Il Bando indica il termine di scadenza per la ricezione delle domande di partecipazione.
Raccolte le domande di partecipazione, con apposita lettera di invito i soggetti interessati saranno chiamati a presentare progetti gestionali che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione. Il progetto gestionale dovrà altresì contenere il curriculum del soggetto richiedente, la descrizione delle attività da svolgere negli impianti sportivi dei quali si richiede la gestione, il numero dei soggetti coinvolti nell'attività sportiva, con particolare riferimento alla popolazione giovanile o dei diversamente abili e degli anziani. Il richiedente dovrà garantire l'apertura dell'impianto a tutti i cittadini, nonché l'imparzialità nell'accesso di altre associazioni sportive.
4. La scelta del concessionario viene effettuata seguendo la procedura dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 157/95 e sm tenendo comunque conto in ordine di priorità dei criteri stabiliti al successivo art. 12.
5. La durata massima dell'affidamento in gestione non può, in ogni caso, superare il termine di anni cinque.
6. Il concessionario dovrà garantire la gestione complessiva dell' impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, garantendo l'apertura e la custodia, gli allestimenti e disallestimenti quando necessario, la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e vigilanza sugli accessi e l'utilizzo da parte degli assegnatari in uso.
Sono conseguentemente a carico del gestore tutte le spese relative, ivi comprese le utenze e la manutenzione ordinaria, le modalità e caratteristiche della quale sono contenute nell'allegato alla convenzione di affidamento dell' impianto.

7. Il concessionario dovrà prevedere, compatibilmente con le esigenze di gestione generale dell'impianto e delle attività, l'accesso agli impianti

---

sportivi agli istituti scolastici con sede nel Comune, che lo richiedano per lo svolgimento dell'attività didattica.
8. Il concessionario sarà altresì tenuto a comunicare al Servizio comunale competente eventuali difformità esistenti fra assegnazioni disposte ed utilizzo da parte di utenti.
9. Al concessionario spetta:
a) l'introito delle tariffe per l'utilizzo degli spazi sportivi da parte degli assegnatari in uso e dei cittadini che richiedono direttamente l' uso degli impianti;

b) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi sportivi negli orari non riservati alle assegnazioni comunali con le modalità ed i vincoli di cui all' atto di concessione;

c) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi comuni e di eventuali locali di cui il Comune conceda la disponibilità, con i vincoli e le limitazioni eventualmente disposte nell' atto di concessione;

d) l'utilizzo in comodato gratuito dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell'impianto o messi a disposizione dal Comune.

10. Il concessionario potrà, nel corso della gestione, richiedere al Comune I'autorizzazione per lo svolgimento di attività di carattere ludico-ricreativo compatibili con I'attività principale. Qualora questa attività abbia carattere continuativo o molto ricorrente e comporti I'incasso di biglietti d'ingresso o altro genere di introiti, essa potrà essere
autorizzata da parte del Comune preva verifica delle redditività dell'iniziativa che potrà eventualmente comportare una rideterminazione dei rapporti di ordine economico tra l'Amministrazione ed il soggetto concessionario.
11. Le tariffe di utilizzo degli impianti sportivi sono stabilite dal Comune. Il Concessionario è tenuto ad esporre in luogo visibile al pubblico, all'interno dell'impianto,
le tariffe d'uso.

Art. 8
Affidamento in gestione di impianti sportivi Scolastici (lett. B)

Per gli impianti sportici scolastici non è previsto l' affidamento della gestione.
L' uso della palestra dell'= edificio scolastico è riservato alle attività didattiche.
Eventuali altre attività dovranno essere autorizzate dall' autorità scolastica competente.

Art. 9
Affidamento in gestione di impianti sportivi di base(lett. C)

La concessione in gestione degli impianti sportivi di base è effettuata attraverso apposita trattativa privata tra l'Amministrazione Comunale e le Associazioni che hanno sede nel Comune, nel rispetto dei principi espressi all'art 3,co. 1 della L.R. 3/1/2005, n° 6 e del successivo art. 12 . Dovrà, in ogni caso, essere valutata:

- Esperienza nella gestione della struttura interessata;
- Il rapporto delle attività svolte con il bacino di utenza comunale;
- Esperienza nel settore di attività sportiva giovanile;
- La compatibilità del progetto e delle attività con eventuali attività ricreative, sociali o
scolastiche svolte nell'impianto, oggetto dell'affidamento;

(testo definitivo licenziato dalla Commissione Consiliare per la Revisione dello Statuto e dei Regolamenti nella seduta del 25.10.2006)

• La convenienza economica dell'offerta;
la valutazione dovrà comunque avvenire in ottemperanza ai criteri stabiliti al successivo
articolo 11.
Sono comunque fatte salve le altre condizioni generali di cui all'articolo precedente.

Art. 10
Responsabile del procedimento

All' attuazione di tutto quanto previsto dal presente regolamento, per quanto spettante ai sensi delle disposizioni di legge in vigore, provvede l' ufficio istruzione-cultura-sport.

L'uso degli impianti sportivi comunali ha il suo fondamento in una convenzione soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda l' esecuzione di provvedimenti dell' autorità comunale.

Tale convenzione consente di esercitare esclusivamente le attività sportive in essa indicate.

La Giunta Comunale definisce con proprio atto:
a) gli elementi essenziali delle convenzioni con particolare riferimento alla ripartizione degli oneri gestionali tra Comune e gestore;
b) le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di utilizzo degli impianti sportivi;
c) gli strumenti di consultazione con compiti di proposta e di garanzia.

(testo definitivo licenziato dalla Commissione Consiliare per la Revisione dello Statuto e dei Regolamenti nella seduta del 25.10.2006)

Art. 11
Criteri di assegnazione

Negli affidamenti di cui agli artt. 7, 8, 9, 10 si dovrà tenere conto comunque dei seguenti criteri:

- esperienza nel settore specifico cui è destinato l'impianto sportivo;
- esperienza nella gestione di impianti similari per tipologia dimensioni ed impianti tecnici;
- radicamento nel territorio comunale;
- esperienza nel settore dell'attività sportiva giovanile;
- progettualità e diffusione della pratica e cultura sportiva, con particolare attenzione alla didattica sportiva per giovani e bambini;
- qualificazione professionale dei dirigenti, istruttori e allenatori;
- diffusione della pratica tra giovani, anziani e diversamente abili;
- affidabilità economica;
- compatibilità del progetto e delle attività con eventuali attività ricreative, sociali o scolastiche svolte nell'impianto, oggetto dell'affidamento.
- progetto di gestione dell'impianto;
- valutazione della convenienza economica dell'offerta.

Art. 12
Norme generali sulla vigilanza

Il gestore è tenuto alla corretta utilizzazione dell'impianto e al rispetto di tutte le norme del presente Regolamento.

Il gestore dell'impianto è tenuto a vigilare e a far rispettare le norme del presente Regolamento ed è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto o all'attività che vi si svolge.

La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sui gestori.

Il gestore sarà responsabile verso l'Amministrazione comunale e verso i terzi per danni causati da incendi, scoppi e qualunque altro danno derivante da abuso o trascuratezze dei beni dati in uso. Il gestore è quindi tenuto a stipulare congrua polizza assicurativa a copertura di tali eventuali danneggiamenti prodotti sull'impianto e sui fabbricati di pertinenza e polizza assicurativa R.C. per responsabilità verso terzi. Copia di tali contratti di polizze assicurative sottoscritte a cura dell'ente gestore dovranno essere trasmesse all'Amministrazione comunale.

La Società di gestione con la sottoscrizione della convenzione si assume l'obbligo di ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti, a partire da quelle in materia di pubblici spettacoli.

(testo definitivo licenziato dalla Commissione Consiliare per la Revisione dello Statuto e dei Regolamenti nella seduta del 25.10.2006)

Art. 13
Accesso agli impianti

L' accesso agli impianti sportivi è riservato, in via prioritaria, alle società ed associazioni sportive, alle scuole e istituti scolastici e loro gruppo sportivi, a gruppi amatoriali regolarmente istituiti aventi sede sociale nel Comune. Agli impianti potranno accedere associazioni e gruppi non aventi sede nel Comune.
E' facoltà dell'Amministrazione Comunale determinare annualmente una riserva sugli spazi sportivi complessivamente disponibili, destinata a proprie iniziative e/o manifestazioni o dalla stessa patrocinate.
Per accedere agli impianti occorre inoltrare richiesta al Gestore dell'impianto come definito in conformità al presente regolamento e riceverne regolare autorizzazione.

Art. 14
Sospensione delle concessioni

Il Servizio Cultura/Sport può sospendere temporaneamente la validità delle convenzioni degli impianti sportivi nel caso in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive e per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti sportivi, con semplice comunicazione ai gestori data, ove le circostanze lo consentano, con anticipo di almeno 15 giorni.
Per le sospensioni nulla è dovuto né dai gestori, né dal Comune.

Art. 15
Funzionamento degli Impianti

Il funzionamento degli impianti viene stabilito dal gestore in relazione al soddisfacimento delle richieste delle società utenti alle quali fanno carico tutti gli oneri previsti dal presente Regolamento.

Art. 16
Orari e tariffe

Gli orari di utilizzazione degli impianti da parte degli aventi diritto vengono predisposti su proposta dei gestori con approvazione dell' Amministrazione Comunale.
L'assegnazione degli impianti ha validità minima.di durata corrispondente alla stagione sportiva di riferimento.
L'accesso agli impianti sportivi è subordinato al pagamento delle tariffe previste per l'uso degli impianti medesimi.
Le tariffe sono stabilite dall'Amministrazione comunale.

(testo definitivo licenziato dalla Commissione Consiliare per la Revisione dello Statuto e dei Regolamenti nella seduta del 25.10.2006)

t. 17
ole per l'uso degli impianti

Giunta Comunale emana specifiche norme per l' uso dei singoli impianti rtivi, finalizzate alla migliore conservazione degli stessi, sulla base dei guenti criteri:

salvaguardia delle superfici di gioco;
contenimento dei consumi energetici;
criteri di utilizzazione di impianti e attrezzature;
- installazione di materiale pubblicitario.

t. 18
sponsabilità dei gestori

soggetti cui viene consentito l'accesso agli impianti sono responsabili dello volgimento delle attività durante le ore assegnate e comunque per il periodo in i permangono all' interno degli impianti sportivi persone e atleti partenenti alle singole società o gruppi sportivi. La responsabilità riguarda ventuali danni arrecati agli immobili, impianti, attrezzature, cose e persone. predetti soggetti sono responsabili altresì dell' ingresso di estranei negli pianti, salvo che ciò si sia verificato con forza, violenza o dolo. Tale sponsabilità non viene meno neppure in eventuali casi in cui sia presente egli impianti personale incaricato di sorveglianza continuativa o episodica. ei casi in cui le società sportive organizzano manifestazioni sportive con resenza di pubblico devono osservare scrupolosamente tutte le disposizioni di egge vigenti in materia.
'assunzione di responsabilità deve essere formalmente assunta da parte del egale rappresentante dei soggetti di cui alla premessa del presente articolo.
'Amministrazione ha diritto di rivalsa nei confronti delle Società gestrici per anni arrecati agli impianti e per incuria nella manutenzione ordinaria degli tessi. In caso di inerzia al ripristino delle cose danneggiate, provvederà, revia formale diffida, direttamente l'Amministrazione comunale rivalendosi sul ontributo annuale fino alla completa copertura del danno.

rt. 19
evoca assegnazione impianti

a revoca degli impianti affidati in gestione alle società sportive secondo le rocedure di cui al presente regolamento è disposta dall' ufficio istruzione-ultura-sport per gravi violazioni dell'accordo sottoscritto tra le parti.

Per gli impianti affidati in gestione valgono le disposizioni contenute nelle edesime convenzioni.

Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la convenzione per motivi di pubblico interesse senza che nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo il gestore.

Art. 20
Revoca accesso agli impianti

La revoca dell'accesso agli impianti viene disposta dal Servizio Cultura Sport e Associazionismo del Comune per:

- violazione degli accordi sottoscritti in sede di autorizzazione all' uso degli impianti;
- ripetute violazioni delle regole del presente regolamento;
- svolgimento di attività sportive non autorizzate;
- sanzioni ricevute in caso di violazione delle norme in materia di pubblica sicurezza in occasione di manifestazioni sportive con presenza di pubblico.

Art. 21
Utilizzo degli impianti sportivi da parte di terzi per attività sportive ed extra sportive

Gli impianti sportivi a prescindere dalle forme di gestione, possono essere concessi per iniziative sportive occasionali a società, associazioni o gruppi sportivi, anche non aventi sede nel Comune, alle seguenti condizioni:

- pagamento anticipato del canone di affitto previsto;
- compatibilità della manifestazione con le caratteristiche dell' impianto;
- versamento di un deposito cauzionale se ritenuto necessario e stabilito dalla Giunta in relazione al tipo di manifestazione prevista ed ai potenziali rischi per l' impianto.

Tutti gli utilizzi da parte di terzi non contemplati nel presente articolo possono essere concessi solo dal Comune, previ accordi onerosi, su richiesta da parte dello stesso gestore degli impianti nel caso in cui riceva richieste di utilizzo dell'impianto da parte di terzi.
Il soggetto richiedente dovrà comunque attivarsi nei confronti dell'Amministrazione Comunale per ottenere la relativa deroga nelle forme e nei modi previsti dal presente articolo, nel caso di eventuale uso degli impianti per attività exra-sportive.

Medesime procedure devono essere osservate per l'utilizzo temporaneo di impianti sportivi per manifestazioni extra sportive. Per tali utilizzazioni occorre acquisire
preventivamente l' autorizzazione dell'Assessorato allo Sport del Comune.

Art. 22
Ricorsi

Avverso i provvedimenti riguardanti le singole società sportive, emessi in esecuzione del presente regolamento, è ammesso ricorso in opposizione alla Giunta Comunale entro 30 giorni dalla partecipazione del provvedimento medesimo. La Giunta decide entro 15 giorni dal ricevimento del ricorso. Nel caso delle gestioni di cui alle lettere b) e c) del precedente art. 5 la Giunta Comunale dispone altresì in merito ai futuri rapporti tra gestori degli impianti e società sportive, tenuto conto dei rapporti contrattuali vigenti.

(testo definitivo licenziato dalla Commissione Consiliare per la Revisione dello Statuto e dei Regolamenti nella seduta del 25.10.2006)

Art. 23
Contributi per la promozione dello sport

Il Comune sostiene l'attività di società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali aventi sede nel Comune.
Il Comune, compatibilmente con la propria situazione economico finanziaria di bilancio, si propone di erogare, ai soggetti di cui al precedente capoverso, contributi annuali per la promozione e la diffusione dello sport.
Per la concessione dei contributi, si stabilisce che costituiscano elementi di valutazione delle richieste di contributo delle società sportive le seguenti prerogative:

1. attività svolta, in modo particolare quella didattica e giovanile, completa di tutta la documentazione possibile, finalizzata ad una illustrazione obiettiva della medesima anche con riferimento all' ultima stagione sportiva svolta;
2. radicamento nel territorio comunale;
3. esperienza nel settore dell'attività sportiva prevalentemente giovanile;
4. Iniziative per la diffusione della pratica tra giovani, anziani e diversamente abili, rivolte principalmente a beneficio della cittadinanza, anche in collegamento a manifestazioni e iniziative a carattere comunale.

Art. 24
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
In caso di prima applicazione, l' affidamento della gestione potrà avere durata inferiore alla stagione sportiva di riferimento, in deroga a quanto disposto al precedente art. 16 comma 2.
Per quanto non previsto nel presente regolamento in ordine alla gestione di impianti sportivi, valgono le vigenti disposizioni legislative in materia.

(testo definitivo licenziato dalla Commissione Consiliare per la Revisione dello Statuto e dei Regolamenti nella seduta del 25.10.2006)